

Avviso all'attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/2198 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2192 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(2021/C 504/16)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della persona designata negli allegati II e IV della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/2198 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2192 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che la persona figurante nei summenzionati allegati debba essere inclusa nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2015/1333 e al regolamento (UE) 2016/44.

Si richiama l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2016/44, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Anteriormente al 15 maggio 2022 la persona in questione può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che la include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C.
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/1333 e dell'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/44, dell'elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l'attenzione della persona in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 445 I dell'13.12.2021, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 12 dell'19.1.2016, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 445 I dell'13.12.2021, pag. 1.